



46531-24

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Donatella Galterio - Presidente -
Emanuela Gai
Alberto Galanti
Giovanni Giorgianni - Relatore -
Ubalda Macri

Sent. n. 1557 sez.
U.P. - 24/09/2024
R.G.N. 10207/2024

ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 157/13 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luana Martini

avverso la sentenza del 04/07/2023 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dott. Aldo Esposito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. [REDACTED], difensore di fiducia delle parti civili, [REDACTED]
[REDACTED] in proprio e nell'interesse della figlia minore [REDACTED] che ha
concluso per la conferma della sentenza impugnata;
udito l'avvocato [REDACTED] difensore di fiducia di [REDACTED], che
ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 26 novembre 2021, il Tribunale di Cagliari condannava [REDACTED] alla pena di giustizia, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 81, 609-*bis* e *ter*, ai danni della minore [REDACTED]

Con sentenza in data 4 luglio 2023, la Corte di appello di Cagliari confermava la pronuncia di primo grado.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, [REDACTED] tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.

2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla credibilità ed all'attendibilità della parte civile.

2.1.1 In sintesi, il ricorrente, sulla premessa della necessità di ricostruire con rigore la genesi della notizia di reato, enucleando la prima dichiarazione del minore e verificando l'eventuale presenza di influenze suggestive, interne o esterne, che possano avere influito sul racconto, deduce di aver inutilmente richiesto simile accertamento, espressamente domandando, con i motivi di appello, che fossero sottoposte ad attento vaglio le informazioni provenienti dalla madre della minore che per prima aveva ricevuto le confidenze della piccola, onde verificare l'incidenza delle modalità con cui ella si relazionò con la figlia sulle rivelazioni di quest'ultima e valutare le sollecitazioni ricevute dalla minore già al momento della prima esternazione. E ciò tenuto conto del silenzio serbato sul punto dalla sentenza di primo grado che, senza mai prendere in considerazione le prime rivelazioni della minore, preferiva focalizzare la sua attenzione su un successivo racconto della bambina registrato dalla madre.

2.1.2 Deduce il ricorrente che la Corte territoriale aveva attribuito valenza decisiva alla primissima rivelazione della minore, senza confrontarsi con le specifiche deduzioni del ricorrente ed omettendo di considerare anche che la sentenza di primo grado non aveva ritenuto appagante la primissima rivelazione della minore, valorizzando invece una sua successiva dichiarazione registrata dalla madre ed affermando che *"il racconto di [REDACTED] alla madre registrato da quest'ultima sia il più genuino, coerente e preciso"*. La Corte territoriale, inoltre, aveva clamorosamente ignorato che il colloquio registrato tra la minore e la madre dava conto delle modalità utilizzate dalla genitrice per "far parlare" la figlia minore e delle influenze suggestive cui la bambina era stata sottoposta; il termine "fiorellino" era stato suggerito dalla madre e le ulteriori suggestioni della madre che avevano inevitabilmente portato la minore a rispondere in maniera

compiacente alle sue domande. Cosicché, nella sentenza impugnata, non erano stati adeguatamente considerati tutti i fattori di possibile inquinamento ed usura della fonte dichiarativa, con la conseguente insufficienza e illogicità della motivazione sul punto.

2.1.3 Deduce il ricorrente di aver sollecitato la considerazione dei fattori suggestivi interni della minore, quali la circostanza che quest'ultima soffrissi il rapporto con la sorella maggiore [REDACTED] come rappresentato dall'insegnante della minore stessa, nonché l'ostilità manifestata dalla minore nei confronti del ricorrente, rievocata nella testimonianza di [REDACTED]. A fronte di tanto, la Corte territoriale aveva formulato osservazioni su circostanze non addotte dalla difesa, introdotto circostanze fattuali smentite dalla sentenza di primo grado (la durata quinquennale del fidanzamento tra il ricorrente e [REDACTED] in realtà iniziato nel 2017, con convivenza intrapresa nell'anno successivo e, dunque, in corso da meno di due anni alla data del febbraio 2020) e valorizzato l'asserita confessione extragiudiziale del ricorrente (il ricorrente era rimasto in silenzio a fronte delle contestazioni mossegli), riproducendo il dato probatorio in termini non conformi al suo oggettivo contenuto (il ricorrente era stato aggredito fisicamente e verbalmente dai genitori della minore). Lamentava, quindi, vizio di manifesta illogicità della sentenza impugnata, avendo svolto valutazione sull'attendibilità della minore, senza tenere in alcun conto le circostanze concrete capaci di influire su tale valutazione.

2.1.4 Deduce ancora il ricorrente di non comprendere perché privilegiare la prima generica affermazione della minore rispetto al contenuto dell'incidente probatorio, quale sede privilegiata per l'acquisizione delle dichiarazioni del minore, solo perché l'incidente probatorio era risultato confuso ed inquinato dalle precedenti interviste.

2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla omessa valutazione della capacità a testimoniare della persona offesa, nonché alla sua credibilità ed alla sua attendibilità.

2.2.1 Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, affrontando il tema delle domande suggestive ripetutamente rivolte alla minore e del denunciato discostamento dai protocolli prescritti dalla carta di Noto, aveva liquidato la doglianza senza enunciare le ragioni della loro infondatezza.

2.2.2 Deduce ancora il ricorrente come la sentenza impugnata non abbia valutato il tema della suggestionabilità della minore emerso anche in sede di incidente probatorio, sulla domanda del numero delle volte in cui la minore aveva subito violenza da parte del ricorrente, ed anche a seguito della presenza

della madre nella stanza del colloquio con l'ausiliario, né il tema delle incongruenze in cui era incorsa la minore, con riferimento alla data degli episodi, al momento della giornata nel quale avvenivano, alla posizione tenuta dal ricorrente, agli abiti indossati dalla minore.

2.2.3 Lamenta ancora il ricorrente quanto alla valutazione della capacità a testimoniare della minore che la Corte di merito aveva ritenuto superfluo tale accertamento, quando invece la Carta di Noto ritiene che, per soggetti di età inferiore agli anni dodici, debba essere sempre disposta perizia al fine di verificare la idoneità a testimoniare sui fatti oggetto di indagine.

2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione anche in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. quanto ai delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-ter cod. pen.

Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe dovuto sottoporre l'ipotesi accusatoria alla verifica del rispetto del canone del ragionevole dubbio, sì da scongiurare la sussistenza di dubbi interni o esterni.

2.4 Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione anche in relazione all'art. 603 cod. proc. pen.

Lamenta la difesa di aver sollecitato l'audizione di [REDACTED] presente la sera del 19/02/2020 quando la minore avrebbe subito le ultime molestie sessuali da parte del ricorrente, rammentando che la teste non era stata esaminata nel giudizio di primo grado, in ragione delle inconciliabili condizioni di salute. La richiesta era finalizzata ad ottenere dalla teste la ricostruzione di quanto accaduto quella sera, ivi compreso l'orario del suo allontanamento da quell'abitazione, onde stabilire se nel lasso temporale compreso tra l'allontanamento della teste e l'ora di rientro della minore fosse stato possibile tenere i comportamenti addebitati al ricorrente. Sul punto, la difesa lamentava l'omessa motivazione della sentenza impugnata che aveva del tutto obliterato la richiesta formulata con i motivi di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1 Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che,

a presidio del *devolutum*, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall).

1.2 Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempo delineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materia dei reati sessuali.

Sul punto, è stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come "prova piena", legittimamente posta da sola a fondamento dell'affermazione di responsabilità, come tale dunque non necessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia, proprio in ragione del particolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del narrato, in modo più penetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque, l'astratta possibilità di uno specifico interesse al riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 21135, del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, dep. 2015, Pirajno e altro, Rv. 261730; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214).

Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ricordato, quale principio incontrovertito nella giurisprudenza di legittimità, che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato è una questione di

fatto, la quale ha la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo *id quod plerumque accidit*, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

2. Tanto premesso, consegue la infondatezza delle censure mosse al ragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnata, che è esente sia da manifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica, sia dai denunciati travisamenti.

I primi tre motivi, essendo tra loro strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati, essendo le doglianze tutte concentrate in relazione alla ritenuta capacità a testimoniare della vittima e al giudizio di attendibilità attribuito alla stessa dai giudici di primo e secondo grado.

2.1 La Corte di merito, nel disattendere le analoghe censure formulate con l'atto di appello, ha logicamente evidenziato l'attendibilità intrinseca del narrato della persona offesa, nonché l'attendibilità estrinseca e, dunque, gli elementi di riscontro alle dichiarazioni di costei. Diversamente da quanto rappresentato in ricorso, la Corte territoriale si è ampiamente soffermata sul momento della rivelazione dei fatti da parte della minore, descrivendo il contesto in cui la rivelazione era emersa – durante una cena con i nonni materni – ed escludendo che la madre avesse suggerito alla bambina alcunchè sull'argomento, neppure in termini generalissimi. In particolare, è stato sottolineato come la minore avesse espresso l'intenzione di dire qualcosa in privato alla madre e, appena le due donne erano rimaste sole durante il tragitto di ritorno a casa e la madre aveva chiesto alla bambina di dire ciò che desiderava, quest'ultima aveva iniziato a piangere e a tremare, dicendo di vergognarsi, per poi rivelare quanto accadutole. Ed è proprio la spontaneità della rivelazione della notizia criminis da parte della minore che porta ad escludere che la madre potesse aver manipolato la figlia nella successiva registrazione avvenuta a poche ore di distanza dalla confidenza ricevuta: l'asserita suggestione subita da quest'ultima stride con la immediatezza e la naturalezza del racconto dei fatti reso sua sponte dalla persona offesa alla madre che, ignara fino ad allora di quanto fosse accaduto, la aveva indotta a ripetere il racconto registrandolo nel più che verosimile intento di capire la portata dell'abuso riferitole e fissarne la memoria. La doglianza, incentrata sulla suggestione subita in quel frangente dalla vittima, risulta, pertanto, meramente

congetturale. Quanto agli ulteriori fattori messi in evidenza dal ricorrente, ovverosia domande suggestive, ripetizione delle audizioni, fenomeni di confabulazione, errori nella conduzione dell'esame testimoniale, dirimente è il rilievo della Corte di merito, secondo cui, anche ammettendo per ipotesi di lavoro che si fossero verificati, erano comunque intervenuti in una fase successiva al momento della originaria e genuina rivelazione, senza che alcuna contraddizione o confusione abbia mai riguardato il nucleo essenziale del racconto della minore. Sul punto, anche il giudice di primo grado sottolinea non essere emerso alcun elemento tale da far ritenere che la minore fosse stata spinta o manipolata dai genitori e come le confidenze rivolte alla madre al momento della rivelazione, le dichiarazioni della minore registrate dalla madre e quanto dichiarato in sede di incidente probatorio, seppure non perfettamente coincidenti, fossero assolutamente coerenti e omogenee tra loro, ritenendo le minime incertezze e confusioni della bambina perfettamente comprensibili a causa dell'età e degli eventi oggettivamente traumatici e difficilmente comprensibili o razionalizzabili della stessa. Né era emersa alcuna ragione di conflitto o astio tra i genitori della vittima e il ricorrente, mentre era emerso evidente il disagio e l'imbarazzo provato dalla minore nel parlare dei fatti accaduti, sentimenti che – sottolinea il giudice di primo grado – difficilmente possono essere considerati frutto di una performance recitativa di una bimba così piccola. Il giudice di primo grado, ancora, sottolinea la precisione del racconto registrato dalla madre, in ragione dei dettagli forniti in tale sede rispetto a quanto poi dichiarato in sede di incidente probatorio, senza svalutare il momento della rivelazione e sottolineando come la descrizione degli ambienti dove erano avvenuti i toccamenti era corrispondente alla conformazione planimetrica dell'immobile dove abitava il ricorrente con [REDACTED] compagna dell'epoca e zia paterna della minore, e ritenendo assolutamente plausibile la presenza della zia in casa, così come la circostanza che quest'ultima potesse non essersi accorta di quanto accadeva.

Anche gli ulteriori fattori suggestivi interni richiamati nel ricorso, ovverosia il rapporto della minore con la sorella maggiore (dalla quale percepiva di non essere accettata) e l'ostilità manifestata nei confronti del ricorrente, si traduceva in una lettura alternativa delle risultanze istruttorie che non supera la affermazione di responsabilità in doppia conforme in assenza del necessario confronto con i rilievi ivi contenuti: i giudici di merito escludono con rigorosa coerenza che detti elementi avessero provocato o comunque influenzato le dichiarazioni della minore, in ragione del fatto che la gelosia verso la sorella nelle ordinarie caratteristiche, non essendovi traccia di eccessi patologici del rapporto fra fratelli, e che la relazione della zia paterna con il ricorrente fosse in essere già



da cinque anni, tempo più che sufficiente perché la minore ne accettasse la presenza. In tale contesto, l'imprecisione circa la durata della relazione tra il ricorrente e la compagna [REDACTED] indicata dalla Corte di merito in cinque anni all'epoca dei fatti, non è significativa anche perché la teste [REDACTED] individua, nel 2016 circa, l'anno di inizio della relazione della madre con il ricorrente e, nel 23 febbraio 2020, il termine della convivenza.

In buona sostanza, le argomentazioni e le considerazioni espresse nella sentenza impugnata, oltre che idonee a confermare il giudizio di attendibilità, sono esenti da vizi che ne inficino la tenuta logica.

E' insegnamento di questa Corte che non basta prospettare una valutazione della prova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l'eventuale erronea lettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresì necessario spiegare perché venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia di immediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l'intero impianto motivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091).

2.2 Quanto alla capacità a testimoniare della minore, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la stessa non sempre è necessaria, essendosi affermato infatti, in tema di violenza sessuale nei confronti di minori, che il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non determina l'inattendibilità della testimonianza della persona offesa, poichè tale accertamento non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione di attendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità (Sez. 3, n. 25800 del 01/07/2015 - dep. 2016, C., Rv. 267323). E, nel caso in esame, la Corte di merito spiega, senza manifeste illogicità, alla pagina 12 della sentenza, come non vi fossero elementi tali da poter dubitare della capacità a testimoniare della persona offesa, illustrando come la minore, all'epoca delle propalazioni, fosse ormai nella fase prepuberale del suo sviluppo, come non fossero emersi disturbi patologici di rilevanza psichiatrica, e come, in definitiva, non fossero emersi elementi tali da far dubitare dell'esistenza di qualche anomalia nel recepire le informazioni, nel raccordarle con altre, nel ricordarle ed infine nell'esprimerle in una visione complessiva.

Il giudice di primo grado mette in evidenza come non risulti che la minore abbia reso dichiarazioni non univoche o che risulti persona incline a descrizione di fatti non rispondenti al vero, ricordando che la madre della minore aveva precisato che i rapporti con la sorella del compagno fino alle rivelazioni della figlia erano sempre stati sereni, tanto che i bambini andavano tranquillamente a



casa loro. Ma la querelante ricorda anche che, nei mesi precedenti la querela, aveva notato che in diverse occasioni, quando aveva chiesto alla figlia di recarsi a casa degli zii, lei si era rifiutata, tanto che era stato necessario insistere per convincerla.

Quanto alle dedotte violazioni della Carta di Noto, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui «In tema di esame testimoniale, non determina nullità o inutilizzabilità della prova l'inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta "Carta di Noto" nella conduzione dell'esame dei minori, persone offese di reati di natura sessuale, che hanno carattere non tassativo, in quanto si limitano a fornire suggerimenti volti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso» (Sez. 3, n. 15737 del 15/11/2018, dep. 2019, L., Rv. 275863).

Mentre, con specifico riferimento alla presenza della madre in sede di incidente probatorio, va ricordato che l'art. 401, comma 5, cod. proc. pen. dispone che le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento e che, ai sensi dell'art. 498, comma 4, cod. proc. pen., l'esame testimoniale del minore debba essere, di regola, condotto dal presidente che può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. L'art. 609-*decies*, comma 3, prevede poi che l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni.

Le disposizioni citate rispondono alla volontà del legislatore di affiancare al minorenni una persona di fiducia che possa aiutarlo ad essere sereno durante l'esposizione narrativa dei fatti, assicurando alla parte offesa minorenni una adeguata assistenza affettiva e psicologica durante tutto il corso del procedimento e rivelandosi in tal modo, la presenza del familiare, di concreto aiuto anche per l'autorità giudiziaria nella conduzione dell'esame (Sez. 3, n. 22066 del 25/03/2003, G., Rv. 225325). In proposito, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che «Il giudice dell'incidente probatorio ha il potere di valutare discrezionalmente se sussistano le condizioni per l'adozione della particolare modalità di espletamento dell'esame protetto del testimone minorenni, tenuto conto delle esigenze del minore stesso. (Fattispecie nella quale l'esame era avvenuto in una stanza adiacente quella d'udienza, con la porta aperta e le luci accese, presenti la madre e la sorella del minore)» (Sez. 3, n. 7141 del 08/01/2009, R., Rv. 242826). Coerentemente con tale insegnamento e più in generale è stato affermato che «È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione con la quale l'imputato deduca la violazione delle norme che prescrivono particolari cautele per l'assunzione della prova testimoniale del minore, trattandosi di modalità previste nell'esclusivo interesse

del soggetto debole sottoposto all'audizione, onde salvaguardarne l'integrità fisica e psicologica, ed evitare l'insorgere di fenomeni di vittimizzazione secondaria» (Sez. 3, n. 8648 dell'11/01/2024, F., Rv. 285969).

Quanto alle incongruenze in cui era incorsa la minore, con riferimento alla data degli episodi, al momento della giornata nel quale avvenivano, alla posizione tenuta dal ricorrente, agli abiti indossati dalla minore, i giudici di merito hanno risposto, senza manifeste illogicità, che il nucleo essenziale del racconto della minore era rimasto fermo e che, come sopra esposto, le incertezze e le confusioni della bambina erano spiegabili in ragione dell'età della stessa e degli eventi oggettivamente traumatici e difficilmente comprensibili o razionalizzabili dalla minore stessa. Del resto, sottolinea il giudice di primo grado, il passare del tempo e la paura delle conseguenze delle proprie dichiarazioni possono avere sicuramente influito sulla precisione nei dettagli della bimba.

In definitiva, le censure mosse dal ricorrente, nel riproporre temi già esposti con l'atto di appello e disattesi dalla Corte di merito, concretizzano valutazioni in punto di fatto intese ad offrire una lettura alternativa a quella valorizzata dai giudici di primo e secondo grado, e non sono pertanto consentite nel giudizio di legittimità, non intaccando sul piano della manifesta illogicità o della contraddittorietà o della carenza, unici vizi deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., l'apparato argomentativo costituito dalle due sentenze di merito.

La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito: il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, riservata esclusivamente al giudice di merito, che è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

2.3 Discende a cascata dai sovra esposti rilievi la manifesta infondatezza del terzo motivo, essendo la violazione del principio dell'oltre il ragionevole dubbio evocata senza alcuna ragione giuridica specifica, in quanto il "dubbio" prospettato riguarda genericamente la logicità e la coerenza del materiale probatorio posto a fondamento delle pronunce di merito.

Del resto, questa Corte ha già affermato che, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278237).

3. Il quarto motivo è infondato.

In tema di giudizio abbreviato di appello, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi di integrazione probatoria, sollecitati a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. dall'imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato non condizionato, non può mai integrare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non essendo configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria. (Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272197)

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, l'art. 603 cod. proc. pen. disciplina due distinte ipotesi, prevedendo, nel comma 1, che il giudice disponga la rinnovazione del dibattimento ove ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti e attribuendogli, nel comma 2, nel caso di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il potere di disporre il rinnovo dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495, comma 1, cod. proc. pen., norma che a sua volta richiama gli artt. 190, comma 1, e 190-bis cod. proc. pen. relativi rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

In altri termini, nel primo caso la norma è fondata sulla presunzione di completezza dell'indagine probatoria esperita in primo grado e subordina la rinnovazione del dibattimento, da una parte alla condizione di una sua necessità, qualificata come "assoluta" (ossia insuperabile con il ricorso agli ordinari espedienti processuali), e, dall'altra, alla condizione che il giudice la percepisca e la valuti come tale, vale a dire come un ostacolo all'accertamento della verità del caso concreto, insormontabile senza il ricorso alla rinnovazione totale o parziale

del dibattimento (Sez. 6, n. 48093 del 22/10/2018, G., Rv. 274230); nel secondo caso il criterio decisorio, al di fuori dei delitti menzionati nel comma 3-*bis* dell'art. 51 cod. proc. pen., è quello della contrarietà ai precetti di legge e della non manifesta superfluità o irrilevanza della prova (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D., Rv. 269334).

Nella specie, è pacifico che il contenuto della prova nuova, di cui era chiesta l'assunzione a mezzo della rinnovazione parziale del dibattimento era noto all'interessato fin dal primo grado, tant'è che l'esame di [REDACTED] poteva comunque essere tempestivamente richiesto nel corso del primo grado di giudizio.

Da ciò deriva che la regola di giudizio alla quale la Corte distrettuale si sarebbe dovuta attenere è espressa nel primo comma dell'art. 603 cod. proc. pen.

In effetti, il giudice d'appello ha affermato di poter decidere allo stato degli atti, disattendendo la richiesta di rinnovazione istruttoria, senza però incorrere in vizio di omessa motivazione. Sebbene la Corte territoriale menzioni la richiesta testimonianza di [REDACTED] la motivazione che segue è però coerente con la richiesta di rinnovazione istruttoria mediante l'audizione di [REDACTED] come articolata nel quinto motivo di appello. I giudici di secondo grado obiettano, infatti, che l'appellante non aveva indicato le circostanze su cui la teste sarebbe stata chiamata a riferire, limitandosi ad affermare che la teste richiesta sarebbe stata a conoscenza di "circostanze di fondamentale importanza rispetto ai fatti accaduti nella giornata di giovedì grasso". A fronte di tanto, la Corte ha ritenuto di non essere stata messa in condizioni di valutare la rilevanza delle prove, né avrebbe potuto concorrere a dimostrare la pretesa inattendibilità della persona offesa, come ulteriormente sostenuto nel quinto motivo di appello, giacché la minore non avrebbe parlato della presenza della teste richiesta a casa del ricorrente la sera del 19 febbraio 2022, in considerazione del fatto che la teste richiesta sarebbe potuta andar via prima che si verificassero gli abusi, per cui era plausibile affermare che la minore non avesse riferito della presenza di costei in casa nei momenti antecedenti, essendo irrilevante nel contesto della narrazione.

Tanto premesso, è evidente come, nonostante il testuale riferimento al nominativo di [REDACTED] la Corte di merito facesse riferimento concreto a [REDACTED] come può evincersi dalla parte della sentenza dedicata alla esposizione dei motivi di appello, pagina 10, dove il riferimento al nominativo di [REDACTED] è corretto e dove sono riportati i motivi a sostegno della richiesta di audizione, poi fedelmente ripresi alle pagine 12 e 13 della motivazione, dove si valuta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; e, dunque, la

difesa non si è confrontata con le motivazioni della Corte, lamentando un'omessa motivazione inesistente.

4. In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Si condanna, infine, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

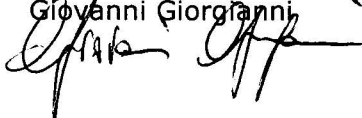
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 24/09/2024

Il Consigliere estensore

Giovanni Giordano



Il Presidente

Donatella Galterio



In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente



Depositata in Cancelleria

Oggi, 18 DIC. 2024



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luana Mariani

